

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo

Per Genova i primi anni del Quattrocento sono molto importanti ai fini della riorganizzazione dello stato e della legislazione: il maresciallo Boucicault che, con il titolo di governatore, regge la repubblica per conto del re di Francia, pone mano ad una compilazione organica delle norme amministrative sparse in varie raccolte e conclude un'opera iniziata nel 1363 con la stesura delle leggi politiche e proseguita nel 1375 con la compilazione civile e criminale in sostituzione dei così detti 'Statuti di Pera', risalenti ai primi del Trecento¹.

È proprio da questa vecchia raccolta che occorre prendere le mosse per ricostruire brevemente le linee della legislazione genovese in tema di stranieri, premettendo che gli Statuti di Pera sono il testo in cui sono state raccolte e organizzate per materia le vecchie normative consolari e podestarili². Riordinamento, quindi, ma senza pretese di completezza, tanto più che, con tutta probabilità, buona parte della normativa sugli stranieri doveva essere confluita nelle leggi politiche del quasi contemporaneo *Magnum Volumen Capitulorum Communis Ianue*, di cui abbiamo notizie, ma che non è giunto a noi³. Allo stesso modo poco o nulla sappiamo di magistrature speciali per gli stranieri: dicono gli annalisti che nel 1197 erano stati istituiti gli *iudices foritanorum*, competenti *pro iusticiis civium et foritanorum*, ma nel corso del Duecento la magistratura venne soppressa e non ha lasciato documentazione⁴.

* Pubbl. in *Il sistema di rapporti ed élites economiche in Europa, secoli XII-XVII*, a cura di M. DEL TREPPO, Napoli, Liguori, 1994 (Europa mediterranea, 8), pp. 1-10. Si pubblica il testo predisposto per l'incontro GISEM, tenuto a Bocca di Magra dal 20 al 22 ottobre 1985: l'apparato di note deve ritenersi aggiornato a quella data.

¹ V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980 e ID., *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1983.

² ID., *Gli statuti cit.*, p. 39 e sgg.

³ *Ibidem*, p. 35.

⁴ *Ibidem*, p. 52.

Le norme sugli stranieri contenute negli Statuti di Pera non sono numerose e, trattandosi di una compilazione civile e penale, il riferimento è ad alcuni specifici problemi di diritto sostanziale e soprattutto processuale.

Le disposizioni civili sono funzionali alla difesa degli interessi dei cittadini genovesi: non c'è accenno a reciprocità e gli unici stranieri per i quali si propongono garanzie sono gli ecclesiastici e coloro che trasportano vettovalie nella città⁵. Per il resto si va dalle norme a difesa della moglie e dei figli genovesi nei confronti del marito straniero⁶; alle disposizioni processuali che limitano la testimonianza dello straniero⁷; a quella che concede la facoltà al creditore di aggredire i beni del debitore straniero assente, previo versamento di una cauzione che protegga dalle richieste indebite⁸; o infine la denegata giustizia del giudice al cittadino genovese che voglia far valere i diritti di uno straniero, da lui acquistati, contro un altro straniero: solo la identica richiesta della controparte potrebbe attivare il giudice genovese che assumerebbe, in tale ipotesi, la figura di arbitro⁹.

Sul versante penale la normativa sugli stranieri è numericamente più consistente a riprova di una prevalenza di intenti di repressione e di costante sfiducia nei confronti di questa categoria di persone. Tipico di tale atteggiamento è il testo relativo alle ingiurie e ai danneggiamenti arrecati a cittadini e distrettuali: colpisce l'indeterminatezza delle sanzioni, lasciate all'arbitrio del giudice che le comminerà « secundum personarum et iniurie qualitatem »¹⁰. Quasi classico è poi un capitolo che stabilisce le modalità

⁵ *Statuti della colonia genovese di Pera*, a cura di V. PROMIS, in « Miscellanea di storia italiana » XI (1871), p. 571, cap. XI, « De denunciando domino archiepiscopo si permittet cives Ianue agentes contra clericos uti beneficio capitulorum Ianue »; p. 638, cap. LXX. « De cive habente causam cum universitate »; p. 653, XCVI, « De observandis legibus romanis »; p. 706, cap. CLXVI, « De non dando fidantiam alicui inimico ».

⁶ *Ibidem*, p. 647, cap. LXXXVIII, « De nobilibus capientibus uxorem Ianue ex quibus filios generant »; p. 675, cap. CXXX, « De denunciando marito extraneo quod debeat uxorem tractare Ianue ».

⁷ *Ibidem*, p. 621, cap. LII. « De laudando publice in parlamento de non recipiendo extraneum in testimonium ».

⁸ *Ibidem*, p. 639, cap. LXXIII, « De solutione facta civi qui debet aliquid recipere ab extraneo ».

⁹ *Ibidem*, p. 642, cap. LXXVII, « De illo qui emerit iura alicuius extranei contra extraneum ».

¹⁰ *Ibidem*, p. 710, cap. CLXXIII, « De capiendo extraneo qui Ianuensi alicui iniuriam vel dampnum fecerit ».

delle rappresaglie nei confronti dei concittadini di chi sia fuggito senza onorare un debito nei confronti di un genovese¹¹.

Per finire sono sanzionate le trasgressioni a due divieti: una multa colpisce il giurista che si presenti in giudizio a difendere le ragioni di uno straniero, a meno che non dimostri l'esistenza con il medesimo di una parentela entro il terzo grado¹²; ancora una multa è prevista per il caso di colui che «aliquem Ianuensem ad extraneam curiam traxerit»¹³; questa fattispecie si fa però più complessa quando si tratti di mercanti e di contratti mercantili: l'obbligo di restituzione opera soltanto nel caso in cui l'attore abbia volutamente evitato di sottoporre la controversia al rappresentante consolare o al lodo arbitrale di cittadini genovesi¹⁴.

Tutte le norme sugli stranieri contenute negli Statuti di Pera sono riprese nella ricompilazione quattrocentesca del Boucicault, di cui si è detto, ma inserite in un contesto più vasto ed organico che ai temi di diritto privato, penale e processuale affianca norme di più diretto contenuto politico.

Si ha l'impressione che la legislazione genovese, revisionata e disposta in maniera più ordinata, faccia emergere con maggiore chiarezza le linee di una politica del diritto che, nei confronti degli stranieri, affianca alla tradizionale difesa dei privilegi dei *cives* caute e limitate aperture nei confronti degli ordinamenti diversi e dei loro sudditi.

In alcune norme la valenza politica, sia essa legata a fattori internazionali o interni, costanti o contingenti, è assolutamente evidente: penso ai divieti di costruire e di acquistare navi, atte «ad piraticam exercendam», da parte di stranieri¹⁵; all'obbligo per le navi costruite all'estero e importate a Genova di sottoporsi a nuove operazioni di ferratura, a significare in so-

¹¹ *Ibidem*, p. 711, cap. CLXXIV, «De extraneis portantibus pecuniam Ianuensis».

¹² *Ibidem*, p. 719, cap. CLXXXII, «De non advocando vel asociando coram potestate aliquem foritanum vel aliquem Ianuensem de extra confinia parlamenti».

¹³ *Ibidem*, p. 732, cap. CCI, «De condempnacione facta super illum qui aliquem Ianuensem ad extraneam curiam traxerit».

¹⁴ *Ibidem*, p. 733, cap. CCII, «De condempnacione facta super illum qui aliquem Ianue ad extraneam curiam traxerit».

¹⁵ *Volumen magnum capitulorum civitatis Janue A. MCCCCIII-MCCCCVII tempore Domini Johannis Lemeingre dicti Buciquat locumtenentis et Gubernatoris Regis Francorum*, in *Leges Genuenses*, a cura di C. DESIMONI - L.T. BELGRANO - V. POGGI, Torino 1901 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVIII), col. 507, «Ne naves in districtu per extraneos construantur».

stanza l'accettazione dei controlli tecnici dell'Ufficio di Gazaria¹⁶; o infine al divieto di assicurare le navi straniere, di cui parlerò a proposito di un consiglio di Bartolomeo Bosco.

Legate invece non solo ad esigenze di controllo politico ma anche economico, al fine della conservazione del monopolio, sono alcune norme limitative dell'accesso alle Arti: si tratta di pochi testi che si affiancano alle più complete regolamentazioni degli statuti delle Arti. In primo luogo si statuisce che il domicilio decennale e il pagamento delle imposte personali a Genova non è sufficiente a mutare la qualifica di straniero: si rimane obbligati al versamento di una tassa di ingresso maggiorata rispetto ai cittadini se si vuole accedere a una qualunque Arte¹⁷; si stabilisce anche che è necessario prestare garanzia per esercitare l'arte dei fabbri, e tale obbligo può essere rimosso, in un secondo tempo, solo se ricorra una delle seguenti condizioni: prendere in moglie una cittadina genovese e abitare con lei in città, o acquistare immobili per un ammontare minimo di cento lire¹⁸. Ancora un divieto esiste per l'esercizio dell'Arte degli speciali e può essere rimosso solo da una autorizzazione dei Rettori dell'Arte medesima¹⁹.

Sul versante giurisdizionale si assiste da un lato alla riproposizione degli ambiti di competenza, nello spazio e sulle persone, della magistratura genovese, e dall'altro a caute aperture verso i sudditi di altri ordinamenti.

È fondamentale un capitolo intitolato *de redenda iusticia* che, fissando i limiti geografici e personali di competenza della magistratura e di operatività della legislazione genovese, consente di chiarire, per contrasto, chi siano gli *extranei* o *forenses* di cui altrove si parla. Al diritto genovese sono sottoposti, oltre ai cittadini e ai distrettuali che abitano da Capo Corvo a Monaco o dall'Oltregiogo fino al mare, anche coloro che, oltre tali confini, in terre feudali o coloniali, obbediscano a Genova. A questi soggetti viene estesa la qualifica di *districtuales*, anche se « non sint de iurisdictione communis Ianue ». Una concezione, come si vede, notevolmente ampia di intervento giurisdizionale e di applicazione del diritto genovese, che trova limiti solo

¹⁶ *Ibidem*, col. 708, « Quod navigia facta in locis extraneis ferrentur ».

¹⁷ *Ibidem*, col. 644, « Quod extranei artes intrantes solvant intratam pro extraneis, licet ab annis decem infra avarias fecerint tamquam cives ».

¹⁸ *Ibidem*, col. 672, « Quod nemo extraneus artem fabrorum exerceat nisi ut infra ».

¹⁹ *Ibidem*, col. 674, « Quod nemo extraneus teneat apothecam vel voltam speciarie ».

nelle convenzioni stipulate da Genova con le singole comunità²⁰. Con tale enunciazione ben si coordinano altre norme, vecchie e nuove, che altrimenti apparirebbero isolate previsioni di sanzioni. Così il divieto di trascinare lo stato o il cittadino genovese di fronte a un giudice straniero, che presenta due ipotesi distinte: la prima prevede che una controversia sorta tra Genovesi all'estero debba essere portata al giudizio del console genovese *in loco* o all'arbitrato di due o tre concittadini²¹. La seconda è più semplicemente un divieto di portare lo Stato o un privato dinanzi a un giudice straniero: la circostanza che si debba trattare di una causa *de re aliqua temporalis*, e che si parli di perdita di immunità e di privilegi per qualsiasi «persona, corpus, collegium vel universitas ecclesiastica vel secularis», fa pensare che la norma sia la conseguenza diretta di contrasti soprattutto nei confronti di persone ed enti ecclesiastici²². C'è però un'aggiunta significativa, una maggiore apertura verso l'esterno e verso il principio del *locus regit actum*, quando si afferma, in chiusura, che ai principi sopra enunciati si fa eccezione nei luoghi in cui non esista un giudice genovese e dove, per consuetudine, si ricorra al giudice locale «pro dicto contractu ibidem celebrato». Sembra che siano soprattutto le controversie con enti e persone ecclesiastiche che aprono spiragli per l'emergere di questo principio, in quanto, anche in un'altra norma, il divieto di portare un genovese di fronte a un tribunale straniero trova eccezione qualora si verifichi che «contractus ibidem fuerit celebratus et partes ibidem presentes fuerint»²³.

Il principio del *locus contractus* viene anche richiamato in un'altra norma relativa alle controversie tra stranieri portate alla decisione di un giudice genovese: la competenza scatta sia nel caso di un contratto concluso a Genova, sia quando nel medesimo, pur concluso fuori dei confini, sia stato convenuto che il pagamento debba essere effettuato nel territorio genovese; una terza condizione che può attivare il magistrato, è l'accertamento che una delle parti sia domiciliata o abbia casa o bottega a Genova o nel distretto²⁴.

²⁰ *Ibidem*, col. 509, «De redenda iusticia».

²¹ *Ibidem*, col. 514, «Quod communitas vel singularis persona non trahat commune Ianue ad curiam extraneam».

²² *Ibidem*, col. 515, «De iudicibus extraneis».

²³ *Ibidem*, col. 515, «De non utendo aliquo rescripto impetrato contra commune».

²⁴ *Ibidem*, col. 620, «Si quis iniuriam fecerit Ianuensi possit in Ianua conveniri».

Si è parlato di caute e limitate aperture ma anche di una tendenza di fondo a non cedere spazi di giurisdizione: nella stessa legge, che si è appena commentata, questa resistenza si manifesta attraverso la ribadita affermazione dell'obbligo, per gli stranieri presenti nella repubblica, di sottostare al giudizio avviato contro di loro dai genovesi e contraddice, è la stessa norma a riconoscerlo, al principio che «actor sequi debeat forum rei».

La tendenza e lo sforzo di non cedere spazi di giurisdizione all'interno dello stato è quindi innegabile, anche se, in questa come in altre norme, viene fatto salvo quanto sia stato convenzionalmente pattuito con le altre comunità. È da presumere che, nella pratica, le convenzioni, come ha già altra volta segnalato Mario Ascheri²⁵, diluissero la rigidità dei principi normativi, ma uno studio su tali fonti non è stato ancora seriamente tentato.

Entro il quadro di presupposti sopra indicato, nuova, ma ancora timida nell'impostare rapporti di reciprocità, sembra un'altra norma che propone di rifarsi sia alle sanzioni civili, sia alle regole processuali sulla testimonianza adottate nei luoghi in cui genovesi e distrettuali abbiano provocato rappresaglie nei confronti dei propri compatrioti²⁶. L'impressione è che tale conclamata reciprocità sia applicata quando le sanzioni altrui siano più gravi di quelle genovesi, in quanto il principio vigente, in caso di rappresaglia, sembra quello, ribadito in un'altra legge, secondo cui i giudici genovesi sono comunque disponibili a giudicare i casi di 'debito' o 'robaria' dei genovesi all'estero secondo le convenzioni bilaterali o, in carenza di queste, *secundum iura et capitula civitatis Ianue*²⁷. Sono i consueti canoni con cui la rappresaglia viene trattata che, per il caso che le vittime siano genovesi, vengono ribaditi in altre due norme²⁸, e che non si discostano dalle soluzioni che abbiamo già illustrate negli Statuti di Pera.

La breve introduzione basata sulla legislazione mi è parsa necessaria per fissare il contesto in cui si situano i consigli del Bosco, e credo che la suc-

²⁵ M. ASCHERI, *Lo straniero nella legislazione statutaria e nella letteratura giuridica del Trecento: un primo approccio*, in *Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali*, Seminario di studio dell'Istituto di Studi romani (Bagno a Ripoli, 4-8 giugno 1984), Firenze 1988.

²⁶ *Volumen magnum* cit., col. 619, « Ut utamur quo iure contra nostros adhutuntur extranei contra suos ».

²⁷ *Ibidem*, col. 516, « De racione reddenda ».

²⁸ *Ibidem*, col. 511, « De dationibus in solutum factis civibus in bonis extraneorum sibi ablati »; col. 512, « De extraneis deferentibus pecuniam Ianuensium ».

cessione dei dati emersi serva a ridimensionare l'opinione, avallata dal Di Tucci, che Genova sia stata particolarmente liberale con gli stranieri²⁹. Per quello che si sa non sembra, peraltro, che la legislazione sia più rigida della media delle altre città italiane del Medioevo.

La caratteristica di grande emporio commerciale non pare che reagisca in modo evidente sul trattamento normativo degli stranieri. Ci sono, è vero, caute aperture ma anche, come vedremo a proposito del divieto di assicurare navi straniere, improvvisi irrigidimenti. Un'ultima osservazione riguarda la fonte fin qui esaminata, cioè le leggi politiche e gli statuti civili e criminali: è sempre opportuno rammentare che si tratta di collezioni non complete, spesso carenti di riferimenti a intere branche dell'organizzazione statale. Anch'esse quindi devono essere integrate con altre fonti sia normative, come i manuali dei decreti, sia legate alla pratica dei tribunali ed alla dottrina giuridica, tra le quali di grande rilievo sono le raccolte di *consilia*.

Non è certo questa la sede per rifare la storia della giurisprudenza consulente, sulla quale Ascheri, in questi ultimi anni, ha prodotto un paio di intelligenti e informati contributi³⁰, ma mi sembra necessario ribadire le valenze non solo processuali che tale letteratura assume nel Medioevo, in relazione alla frammentarietà e lacunosità della normativa statutaria. Soprattutto sui temi legati alla cittadinanza e – per converso – agli stranieri, la legislazione particolare non brilla per completezza e già Cortese, qualche anno orsono, e, più di recente, Ascheri³¹, hanno suggerito di rivolgersi alla letteratura consulente per ritrovare le articolazioni concrete di tale tematica: alcune indagini settoriali hanno preso in esame le due maggiori personalità del Medioevo giuridico, Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi, e le loro elaborazioni in tema di cittadinanza, ma può essere ancora utile considerare le

²⁹ R. DI TUCCI, *Genova e gli stranieri*, in « Rivista italiana di diritto internazionale e processuale privato », II (1932). pp. 501-518.

³⁰ M. ASCHERI, *Rechtsprechungs - und Konsiliensammlungen, Italien*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neuere europäischen Privatrechtsgeschichte*, a cura di H. COING, 11/2, *Neuere Zeit (1500-1800), Das Zeitalter des gemeinen Rechts, Gesetzgebung und Rechtsprechung*, München 1976, pp. 1195-1221; ID., *I consilia dei giuristi medievali, per un repertorio-incipitario computerizzato*, Siena 1982.

³¹ E. CORTESE, *Cittadinanza (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano 1960, pp. 132-140. Per Ascheri, v. *supra*, nota 25.

personalità di autori per così dire minori, al fine di valutare l'impatto di queste teorie in situazioni ambientali diverse³².

In quest'ottica ho preso in esame un allievo di Baldo, Bartolomeo Bosco, e l'ambiente genovese del primo Quattrocento.

Del personaggio si può dire che, dopo essersi addottorato in Pavia negli ultimi anni del Trecento, a contatto con Baldo, Fulgosio e Castiglioni, torna a Genova, sua città natale, ove esercita per oltre un trentennio una intensa attività di consulente. La sua scelta di vita professionale e non accademica, per di più in una città che non è sede di uno Studio universitario, spiega la scarsa fama al di fuori della sua patria, anche se l'inserimento di un paio di suoi pareri nel sesto volume dei consigli di Baldo testimonia di contatti mai del tutto troncati con l'ambiente pavese. Anche la presenza nella vita pubblica genovese non è da protagonista: la carica di Anziano nel 1411 e la partecipazione all'ambasceria presso Amedeo VIII di Savoia sono i momenti culminanti del suo *cursus honorum*, ma la fama più duratura gli proviene dall'aver fondato, con i proventi della professione, il primo nucleo di quello che diventerà il maggiore centro assistenziale genovese, l'ospedale di Pammatone.

La sua fama di giurista è legata a un volume di *consilia*, pubblicato a Loano nel 1620 a cura di un suo discendente.

Le ragioni della mancata circolazione, della scarsa eco scientifica e, conseguentemente, del ritardo di due secoli nella pubblicazione dell'opera del Bosco vanno ritrovate, oltre che nei limiti culturali del giurista, nel tipo di attività che egli svolge e che lo porta a essere un grande pratico. La scelta di operare quasi esclusivamente in ambito locale genovese, in una città cioè priva di uno *Studium*, fa sì che il suo nome resti fuori dal grande giro universitario. A Genova egli trova fama e denaro, e questa posizione di prestigio, anche se di dimensione locale, sembra appagarlo pienamente: ed è al

³² P. RIESENBERG, *Citizenship and equality in late medieval Italy*, in «Studia Gratiana», XV (1972), pp. 425-435; J. KIRSHNER, *Between nature and culture: an opinion of Baldus of Perugia on Venetian citizenship as second nature*, in «The Journal of Medieval and Renaissance Studies», IX (1979), pp. 179-208; J.P. CHANNING, *A fourteenth-century contribution to the theory of citizenship: political man and the problem of created citizenship in the thought of Baldus de Ubaldis*, in *Authority and power, Studies on medieval law and government presented to Walter Ullmann on his seventieth birthday*, a cura di B. TIERNEY and P. LINEHAN, Cambridge 1980, pp. 197-212.

chiarimento e all'approfondimento del diritto genovese che egli dedica la maggior parte della sua opera³³.

Il primo consiglio di cui ci occupiamo ha il numero 443, e prendendo spunto da un caso specifico, giunge a considerazioni generali su cittadini e stranieri³⁴.

Il punto di partenza è l'interpretazione, più o meno estensiva, da dare a un capitolo statutario: in esso si prevede il ricorso ai *boni viri* per le controversie fra due cittadini, o fra un cittadino e uno straniero, ma si nega questa possibilità a due stranieri in lite fra loro. Il privilegio non è di poco conto se si pensi al risparmio, in termini di tempo e di spese processuali, che tale procedura, arbitrale e inappellabile, permette alle parti.

Nel fatto un certo Melchioro Rossignoli, cittadino genovese *ex conventione*, cioè non originario, in lite con uno straniero, si è visto rifiutare l'accesso al tribunale arbitrale: in grado di appello il Bosco viene richiesto di un parere in argomento. La controversia verte sulla domanda se possa considerarsi *civis*, nella pienezza dei diritti e dei doveri connessi a tale qualifica, colui che lo sia diventato *ex privilegio*. Esistono delle divergenze in dottrina, soprattutto fra Bartolo e Baldo, ma la formazione pratica e casistica del Bosco lo induce a non indulgere troppo sulle sottigliezze definitorie: a suo parere il fulcro della questione è la ricostruzione delle reali intenzioni del legislatore, che si collegano in due documenti: il privilegio di cittadinanza e il testo statutario.

Dal primo emergono due importanti dati di fatto: la *constitutio civilitatis latissima*, concessa al Rossignoli, cioè una completa equiparazione alla condizione dei genovesi; l'*adeptio domicilii quod constat ipsum habere in Ianua*. Questi elementi sono sufficienti a consentirgli l'accesso al privilegio statutario del foro arbitrale in quanto, qualificandolo genovese, fanno rientrare la lite fra quelle disputate *inter Ianuensem et foritaneum*. Soprattutto importante è l'aver fissato il domicilio a Genova in quanto, secondo il Bosco, « hoc verbum foritaneus intelligitur, idest alterius fori, quod intelligitur respectu domicilii, quia quoties fit mentio de foro simpliciter, intelligitur domicilii ».

³³ Per la biografia del Bosco si veda V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova », XVI (1977), pp. 855-890.

³⁴ BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani 1620, cons. 443, pp. 693-694.

Si tratta evidentemente della constatazione di una prassi, anche se, a livello teorico, si traduce in una semplificazione operata dal Bosco, che tende a superare le difficoltà concettuali dei problemi della cittadinanza acquisita spostando l'attenzione sul termine *foritanens* e sulla sua interpretazione letterale: non è un caso, infatti, che per questa sua argomentazione semplificata, egli trovi solo il supporto di un paio di generici testi di diritto romano ma non quello dei dottori.

La qualifica di *forensis* è al centro di un altro consiglio del Bosco, il 187, anch'esso non richiesto da un privato ma da giudici per una causa di appello³⁵.

La questione si risolve subito a livello procedurale, per cui il Bosco non si dilunga troppo sul fatto che ad esso ha dato origine: egli ricorda genericamente un assalto di pirati contro una nave carica di merci fiorentine, del quale si è probabilmente reso responsabile un cittadino di Albenga, in seguito esiliato. Costui si rivolge alla suprema autorità dello stato, cioè al Governatore nominato dai Francesi, appellandosi contro una sentenza che lo ha visto soccombente. Commette però un grave errore, in quanto omette di accompagnare questa sua domanda con il pagamento della tassa necessaria per essere ammesso a esercitare l'appello. La sua richiesta di revisione del processo cade proprio per il mancato adempimento fiscale e il Bosco, come ho già detto, addirittura non si cura di occuparsi del merito della controversia.

L'attore non si dà per vinto e cerca una strada legale che faccia salvo l'appello: a noi interessa proprio la parte del consiglio del Bosco contenente la confutazione della pretesa del cittadino di Albenga di essere esonerato, quale *forensis*, dal pagamento della suddetta *gabella appellationis*. La prima argomentazione è finalizzata a rigettare la qualifica di *forensis* rivendicata dall'Albinganese: costui, infatti, è considerato un distrettuale, come è stabilito da un testo statutario secondo cui «*intelligatur districtus Ianue a Corvo usque ad Monachum inclusive et a Iugo usque mare et etiam terrae communis Ianuae de ultra iugum*». Si tratta evidentemente della trasposizione nella normativa civile del principio, già stabilito nelle leggi politiche, del quale ho riferito dianzi. Il Bosco però non si ferma a questa considerazione che, suffragata dalla lettera della legge, può di per sé essere sufficiente a risolvere la questione: egli si chiede anche quale può essere la soluzione del caso quando la mancata oblazione sia realmente imputabile a uno straniero, e perviene, per altra strada, alle stesse conclusioni.

³⁵ *Ibidem*, cons. 187. pp. 287-289.

C'è, in primo luogo, da considerare il testo della vendita della *gabella appellationum*, che ha forza vincolante generale, al pari dello statuto, e che non esclude dalla sua previsione alcuna categoria di soggetti: tenuto conto che «statutum loci debet per litigantes etiam forenses servari», non sussistono le ragioni per alcuna esenzione. A questo argomento si aggiunge una consolidata consuetudine che ha visto da sempre gli stranieri pagare la tassa sugli appelli: non ci sarebbe infatti equità se i Genovesi fossero sottoposti alla tassa e gli stranieri ne fossero esclusi. Il risultato di sperequazione sarebbe infatti paradossale, addirittura irragionevole, in situazioni istituzionali e normative abbastanza omogenee nel mondo medievale e generalmente sfavorevoli agli stranieri. Come dice il Bosco «est irrationabile, et inusitatum in civitatibus Italiae, quod communitates velint prius favere extraneis, quam Civibus, et plus gravare Cives, quam extraneos».

Un altro caso sottoposto alla consulenza del Bosco tocca un tema che direi classico nella dottrina giuridica: l'apertura di una successione intestata con beni situati in ordinamenti diversi e gli eredi tesi a far valere le norme a sé più favorevoli³⁶.

Alla morte intestata di un Pisano, che ha lasciato beni anche a Genova, ci si chiede se, per questi ultimi, debba essere accettata la richiesta del figlio maschio del defunto o quella della femmina: il primo pretende l'applicazione della legge genovese, che esclude dall'eredità la sorella; questa, invece, chiede che si faccia ricorso al diritto comune, applicato a Pisa, che prevede la divisione in parti eguali dell'asse ereditario. Molti altri giuristi si sono cimentati in passato con questo tema, e il Bosco si concede un piccolo *excursus* sulle varie dottrine, anche se, alla fine, si mette al riparo, pur con qualche ambiguità, seguendo Bartolo e Baldo.

All'opinione di giuristi come Jacques de Revigny e Cino da Pistola, che fanno prevalere la «consuetudo loci ubi res sunt sitae», a vantaggio del figlio maschio, si oppone il parere di Bartolo, di Baldo e di Sinibaldo dei Fieschi, secondo i quali è necessaria un'indagine più approfondita del testo statutario per valutare se esso disponga sulle persone e sulle cose: il diritto locale non ha valore quando voglia sottomettere al proprio dettato gli stranieri, ma può ben disporre delle cose che si trovino nel territorio sottoposto alla propria giurisdizione. Nel caso di specie il testo genovese, facendo riferimento sia alle persone, sia alle cose, finisce per favorire il figlio maschio.

³⁶ *Ibidem*, cons. 269, pp. 434-437.

Tralasciando i casi di rappresaglia, che non presentano peculiarità rilevanti, resta da dire qualcosa sull'interpretazione fornita dal Bosco al divieto di assicurare le navi straniere³⁷. Tale divieto, stabilito nel 1403, viene, qualche mese dopo, fortemente limitato, dal momento che «mercatoribus est maioris incommodi quam sit lucrum», e il Bosco, per contrastare i suoi avversari che ne hanno richiesto l'applicazione in un processo, sostiene che si è formata una consuetudine abrogativa. È il quasi naturale sbocco di una situazione legislativa che, frettolosamente varata nell'errato presupposto di creare difficoltà ai propri avversari politici, ha finito per ritorcersi, come mancato guadagno, a danno dei mercanti e dei finanzieri genovesi.

Dall'esame della situazione legislativa e di alcuni consigli del Bosco in tema di stranieri, credo che sia apparso chiaro che la situazione genovese non si discosta molto dai canoni vigenti negli stati vicini. Alla non eccessiva difficoltà di ottenere i privilegi dei *cives*, fa riscontro una sostanziale disparità di trattamento a svantaggio degli stranieri.

Ma, come è dimostrato dal Bosco nel suo consiglio sul divieto di assicurare le navi straniere, i limiti e le remore posti dalla legislazione non sono invalicabili per i mercanti che devono operare in un orizzonte ben più vasto di quello cittadino.

A livello giuridico lo straniero certamente rimane un personaggio meno tutelato, ma non è difficile ipotizzare che le magistrature speciali, formate da mercanti, come l'Ufficio di Mercanzia e l'Ufficio di Robaria, arrivassero spesso a smussare, con il loro intervento basato sulle consuetudini mercantili e sulla buona fede, le maggiori asperità della legislazione statale. Quest'ultima, quindi, deve essere considerata solo lo sfondo di un quadro che, come dimostrano i consigli del Bosco, trova nella pratica temi sempre nuovi e, ove necessario, soluzioni più adeguate alla realtà dei traffici internazionali.

³⁷ V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco* cit.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo